CAMERA DEI DEPUTATI N. 1993

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RECCHIA

Presentata il 1° dicembre 1987

Intervento pubblico a favore delle isole minori

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Sono note le condizione di grave disagio in cui vivono le popolazioni delle isole minori, più o meno distanti dalla penisola; disagi che ne hanno provocato in molti casi un rapido spopolamento lì dove è venuto a mancare il beneficio, sia pure stagionale, del turismo.

Basterà ricordare come in queste isole manchi, per l'esiguità del territorio e la limitatezza del numero degli abitanti, ogni possibilità di sviluppo industriale e persino di un artigianato su basi economiche progredite.

Ogni possibilità di lavoro, oltre quello sempre più aleatorio dato dall'agricoltura e dalla pesca, si concentra sul turismo per il quale peraltro, non tutte le isole sono attrezzate e che, come si è detto, limita i suoi benefici alla breve stagione delle vacanze estive.

In più non va sottaciuto come gli abitanti di queste isole sono soggette ad un grave disagio per l'accesso ai vari uffici dei capoluoghi di provincia, disagio che diventa insopportabile per i giovani in età scolare perché in molte isole manca qualsiasi scuola successiva alla media d'obbligo. Di qui spese notevolissime per poter seguire le scuole superiori sul continente.

Da questa condizioni di difficoltà, subalternità e degrado i gruppi dirigenti locali non sono in grado, da soli, di trarre i loro territori. Occorre pertanto un intervento straordinario della mano pubblica.

È un'esigenza, questa, da molte parti e più volte sollecitata ma che lo Stato non è mai riuscito a soddisfare.

Non si vuole qui sostenere che interventi pubblici non vi siano stati; si vuole

dire che essi sono stati del tutto insufficienti, inadeguati, occasionali e soprattutto privi si quelle organicità e sinergie che sole possono derivare da una capacità progettuale elevata.

In realtà occorre risalire al potere borbonico per rintracciare uno sforzo organico e un disegno culturale complessivo. Dapprima lo Stato unitario, centralizzando le risorse disponibili verso i capisaldi continentali dello sviluppo le ha abbandonate a condizioni di sopravvivenza e di emigrazione. Successivamente ha loro riservato un destino di luoghi di pena, di punizione e di confino.

Infine le ha abbandonate all'assalto più selvaggio della speculazione e del turismo di volta in volta d'élite o di massa, ma sempre con il carattere della sovrapposizione e della colonizzazione.

Sono, queste, tinte sicuramente un po' forti, ma la denuncia è reale. Il risultato è di fronte a tutti. Servizi inesistenti, territorio devastato e denudato, discrasia tra ricchezza e lavoro, abbandono per nove mesi e caos indescrivibile nel resto dell'anno.

Con la presente proposta di legge si cerca di correggere gli errori del passato e di porre le basi normative e finanziarie per varare una serie di progetti che abbiano il respiro e l'ampiezza necessari.

Si tratta di puntare al recupero qualitativo dei territori cercando di far decollare le potenzialità economiche, produttive e culturali esistenti.

Centrale per questo tipo di interventi è il rapporto nuovo che si è venuto a determinare tra ambiente e sviluppo. Non è più possibile infatti far riferimento all'ambiente come ad un elemento residuale rispetto alla logica dell'impresa e del mercato, come ad un elemento esterno alla sfera economica.

Occorre avere consapevolezza che il sistema economico si evolve e si sviluppa insieme all'ambiente, ad un ambiente inteso come un sistema di soggetti che agiscono con una logica autonoma che alla fine debbono concorrere alla realizzazione di una razionalità più avanzata.

E' possibile, in questo quadro, attraverso una serie di interventi mirati, liberare grandi energie lavorative, imprenditoriali e di promozione culturale e nel contempo salvaguardare l'ambiente e le sue caratteristiche. E'possibile quindi lavorare anche per una fase di recupero e di ripristino

Tale obiettivo non viene più sentito, infatti, come un limite, ma come premessa per lo sviluppo.

Ecco perchè si è pensato a progetti organici di intervento regionale e comunale. Ciò non basta comunque a risolvere tutti i problemi.

Per questa ragione si è teso ad investire l'ENEL per l'energia elettrica, le regioni per l'edilizia sovvenzionata, l'intervento straordinario per il Mezzogiorno per i problemi finanziari.

Inoltre per ovviare, in piccola parte, al disagio degli abitanti di queste isole è apparso opportuno estendere ad essi i benefici che sono già previsti per talune zone, aree e settori sociali dello stesso territorio continentale che il legislatore ha ritenuto meritevole di aiuto, aiuto che le piccole isole sembrano meritare in misura anche maggiore.

Infine si sono previste particolari agevolazioni per il trasporto di merci da e per le isole minori – a somiglianza di quanto già attuato nelle relazioni con la Sardegna – in modo da attenuare le difficoltà derivanti all'industria, all'artigianato, dall'isolamento in cui si trovano a causa della loro dislocazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Programma regionale di intervento per le isole minori).

1. Le regioni, d'intesa con le amministrazioni locali, sono autorizzate a predisporre un piano straordinario di interventi per la difesa e lo sviluppo dei territori delle isole minori italiane comprese nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

2. Il piano che ha durata triennale, è aggiornato annualmente ed è finalizzato:

a) a predisporre interventi di sostegno, attraverso la concessione di contributi in conto capitale e la promozione di servizi reali, per la qualificazione e lo sviluppo, dell'agricoltura, della pesca e della cantieristica minore;

b) alla realizzazione ed al potenziamento dei servizi di collegamento da e per la terraferma;

c) a realizzare progetti di salvaguardia, valorizzazione e recupero dell'ambiente e dei beni culturali nonché di sistemazione idrogeologica, e progetti di ripristino florofaunistico in relazione alle specificità naturali e storiche dei singoli territori;

d) a promuovere programmi di recupero del patrimonio edilizio pubblico ed abitativo;

e) a definire, nell'ambito del piano sanitario nazionale, programmi flessibili di adeguamento dei presidi e dei servizi sanitari alle esigenze della popolazione effettiva nei diversi periodi dell'anno.

ART. 2.

(Programmi comunali di adeguamento dei servizi).

1. Le amministrazioni locali delle isole minori sono autorizzate a predisporre programmi straordinari per l'adeguamento ai fabbisogni estivi dei servizi comunali. Tali programmi debbono in particolare essere rivolti a:

a) realizzare gli impianti necessari a soddisfare il fabbisogno idrico complessivo;

b) garantire lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, potenziando il servizio di raccolta e primo trattamento *in loco* ed utilizzando impianti di riciclaggio esistenti o in costruzione sulla terraferma;

c) adeguare, attraverso l'uso di contratti a tempo definito, i servizi di polizia locale alle esigenze della stagione turistica;

d) ripristinare e rinnovare la rete stradale esistente.

ART. 3.

(Finanziamenti dei programmi).

1. Al finanziamento dei programmi di cui agli articoli 1 e 2 provvede l'agenzia di cui all'articolo 4 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

2. L'accordo di programma di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge n. 64 del 1986 può, ove necessario, essere esteso anche agli interventi previsti dalla presente legge.

3. Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge nel programma di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, su proposta del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), è riservata annualmente una quota, fino all'ammontare del 3 per cento, delle disponibilità complessive di cui al comma 1 dell'articolo 1 della citata legge n. 64 del 1986.

ART. 4.

(Interventi dell'agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno).

1. Per l'esame e la valutazione dei programmi di cui agli articoli 1 e 2, si applica quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1987, n. 12.

ART. 5.

(Agevolazioni per i servizi marittimi).

1. I servizi marittimi dalla penisola alle isole minori fino a chilometri 110 e tra le isole stesse, sovvenzionati dallo Stato o dalle regioni, applicano per il trasporto merci da e per le isole e tra le isole stesse le tariffe chilometriche previste per le analoghe merci per il trasporto con le ferrovie dello Stato.

2. Non si applicano diritti d'imbarco e sbarco a favore degli enti e compagnie portuali che godranno di un rimborso forfettario da parte dello Stato.

ART. 6.

(Potenziamento delle fonti energetiche).

1. Al fondo di dotazione dell'ENEL, di cui alla legge 7 maggio 1973, n. 253, e successive modificazioni, è aggiunto uno stanziamento di lire 130 miliardi allo scopo di acquisire, ristrutturare, potenziare le centrali elettriche situate nelle isole minori, nonché di sperimentare nuove tecnologie allo scopo di utilizzare fonti di energia rinnovabili e assicurare la prosecuzione congiunta di energia, calore e acqua potabile.

2. È altresì soppresso il numero 8) dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1463, come modificato dall'articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

ART. 7.

(Trasferimento beni demaniali).

1. Il Ministo delle finanze è delegato a trasferire ai singoli comuni l'uso dei beni demaniali, abbandonati o non adeguatamente adoperati, situati nelle isole di cui all'articolo 1.

2. I relativi provvedimenti sono adottati con decreti da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le amministrazioni interessate.

3. L'uso di tali beni non può essere ceduto a terzi e dovrà comunque rientrare nei compiti delle amministrazioni comunali.

ART. 8.

(Istituzione di nuove scuole superiori).

1. Ai fini della localizzazione di istituti o sezione di istituti di scuola media superiore, il limite di 5.000 abitanti previsto dalle vigenti disposizioni di legge è ridotto a 3.000 abitanti nei territori delle isole minori di cui all'articolo 1.

ART. 9.

(Conferimento di borse di studio).

1. Agli studenti di scuola media superiore in regola con il *curriculum* degli studi, residenti sulle isole di cui al comma 1 dell'articolo 1 e costretti per motivi di studio a dimorare sul territorio continentale o di altra isola è concesso un assegno di studio nella misura di lire 300.000 mensili.

2. L'assegno di cui al comma 1 viene corrisposto in presenza delle medesime condizioni economico-finanziarie previste in materia, per gli studenti universitari, dalla legislazione vigente.

3. A tale scopo il Ministro della pubblica istruzione, sulla base delle domande dei comuni interessati, provvede ad ade-

guare gli stanziamenti per il diritto allo studio dell'ammontare necessario.

ART. 10.

(Finanziamenti regionali per l'edilizia abitativa).

1. Per la costruzione di abitazioni destinate ai cittadini residenti nelle isole di cui all'articolo 1 le regioni destinano una quota di finanziamenti previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le regioni tenendo conto delle particolari difficoltà di costruzione possono altresì aumentare fino ad un massimo del 30 per cento gli importi dei massimali di mutuo previsti dalla citata legge 5 agosto 1978, n. 457.

3. Particolari programmi di edilizia sovvenzionata con speciali graduatorie per i soggetti di cui al comma 1 possono essere approntati dalle regioni per importi annui minori di quelli fissati dal Comitato per l'edilizia residenziale.

4. Le regioni possono infine provvedere ad abbattere una parte degli oneri di cui all'articolo 5 e all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, quest'ultimo come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, assicurando nel contempo ai comuni il rimborso dei mancati introiti, anche nell'ambito di programmi speciali per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

5. Per il finanziamento dei mutui di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di lire 50 miliardi da iscriversi annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

ART. 11.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione di quanto previsto negli articoli 5, 6, 9 e 10 valutato nell'ordine di 200 miliardi di

lire per l'esercizio finanziario 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.